



COMUNE DI PIANEZZA
CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 50

**OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEL
 PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE
 P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.**

L'anno duemilaventuno addì ventinove del mese di novembre alle ore 21:10 nella Sala delle adunanze Consiliari, convocata dal Presidente del Consiglio con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione, di cui sono membri i Signori:

N.	Cognome e nome		Presente	Assente
1.	ZAMBAIA Sara	Presidente	X	
2.	SIGNORIELLO Roberto	Sindaco	X	
3.	CASTELLO Antonio	Vice Sindaco	X	
4.	FRANCO Anna	Consigliere	X	
5.	PRESTA Lucianella	Consigliere	X	
6.	ROMEO Enzo	Consigliere	X	
7.	CASTRALE Monica Carla	Consigliere	X	
8.	TRUCCERO Stefano	Consigliere		X
9.	GOBBO Cristiano	Consigliere	X	
10.	SCAFIDI Rosario	Consigliere	X	
11.	GRASSO Claudio	Consigliere	X	
12.	VIRANO Virgilio	Consigliere		X
13.	AGAGLIATI Emilio	Consigliere	X	
14.	SPINAPOLICE Alessia	Consigliere	X	
15.	AIRES Emiliano	Consigliere	X	
16.	ALTEA Roberto	Consigliere	X	
17.	BAZZANO Lorenzo	Consigliere	X	

Sono altresì presenti gli Assessori esterni GENTILE Riccardo e PAGOTTO Silvana.

Assume la presidenza ZAMBAIA Sara.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale: Dott. MORRA Paolo

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta.

Su proposta dell' assessore all'urbanistica e del Sindaco:

Premesso che:

il Comune di Pianezza è dotato di PRGC, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 27-3044 del 14 marzo 2016, pubblicata sul B.U.R. n. 12 del 24 marzo 2016 e successive varianti.

Con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 30 luglio 2021 è stato adottato il progetto preliminare della Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C. per apportarvi le modifiche che di seguito si relazionano ai fini di una più immediata comprensibilità del presente provvedimento:

- **A) Centro Storico:** Riclassificazione di area da residenziale a servizi di interesse collettivo, non modificando i tipi di intervento previsti sugli edifici insistenti sull' area, e trasferimento della capacità edificatoria propria prevista sull' area dal PRGC vigente nell' area di nuovo impianto C 3.1. Riduzione della capacità edificatoria propria di area di proprietà comunale, che l'Amministrazione ha realizzato come parcheggio (P1a.10) e a seguito di esperimento di gara per la vendita dei diritti edificatori, contestuale redistribuzione della medesima su aree residenziali tra cui sull' edificio 7 del lotto 1 dell' isolato A1.19.
- **B) Tessuto residenziale consolidato:** Riduzione della capacità edificatoria propria di area di proprietà comunale, che l'Amministrazione ha realizzato come parcheggio (P1a.10) e a seguito di esperimento di gara per la vendita dei diritti edificatori, contestuale redistribuzione della medesima su aree residenziali consolidate o di completamento comprese nel centro urbano, e sull' area di nuovo impianto C3.1.
- **C) Tessuto produttivo, terziario e ricettivo:** Riperimetrazione dell'area di nuovo impianto residenziale C 2.19.3 con attribuzione di destinazione d'uso terziaria a porzione della medesima con contestuale ampliamento della limitrofa area Tc 2.40. Interventi di riassetto della superficie fondiaria dell'area produttiva di nuovo impianto DC DP 36, a seguito delle modifiche effettuate dalla Terna sulle linee di alta tensione interessanti l'area medesima e ridefinizione della fascia di rispetto della viabilità di progetto interna al SUE. Presa d'atto della riclassificazione dell'area AR1 in via Grange da rimessaggio camper a campeggio.
- **D) Aree per servizi:** Presa d'atto dell'acquisizione da parte del Comune, a seguito di lascito, di fabbricato ad uso scuola materna in via San Pancrazio;
- **E) Adeguamenti cartografici e normativi:** Presa d'atto della rotatoria posta tra via San Gillio e via Grange; dell'eliminazione della fascia di rispetto della linea ad alta tensione T216-T217; della fascia di rispetto del pozzo "Dora"; Possibilità di realizzare 4 piani fuori terra nel comparto b del PEC C3.36, a parità di capacità insediativa.

Il Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 5, predisposto dall' arch. Enrico BONIFETTO con studio in Torino, in collaborazione col Servizio Urbanistica del Settore Territorio è stato posto, ai sensi dell'art. 17, comma 7, della L.R. 56/77 e s.m.i. in pubblicazione per 30 giorni consecutivi a partire dal giorno 1 settembre 2021 fino al giorno 30 settembre 2021 all'Albo Pretorio Comunale e depositato presso la Segreteria Tecnica, con l'avviso che dal quindicesimo giorno di pubblicazione e per n. 15 giorni consecutivi ovvero dal giorno 15 settembre 2021 fino al giorno 30 settembre 2021 chiunque avesse avuto interesse avrebbe potuto presentare osservazioni e proposte.

Con comunicazione datata 9.09.2021, prot. n. 20448, è stato inviato alla Città Metropolitana di Torino – Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità il predetto progetto di Variante Parziale n. 5 e relativa documentazione tecnico-amministrativa, al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui alla L.R. 56/77 e s.m.i., art. 17, comma 6, alla compatibilità della variante con i progetti sovracomunali approvati ed in merito alla verifica di assoggettabilità alla VAS.

Con comunicazione datata 30.08.2021, Prot. n. 18338, è stato inviato agli Enti con competenza ambientale (ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Torino, Città Metropolitana di Torino – Settore Ambiente, Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali, Asl TO3, SMAT Spa) il predetto progetto di Variante Parziale n. 5 e relativa documentazione tecnico-amministrativa, al fine di acquisire i rispettivi pareri di competenza in merito alla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.).

Considerato che:

in data 7.10.2021, prot. n. 105661/2021, è pervenuta la determinazione dirigenziale n. 5011 del 6 ottobre 2021 della Dipartimento Territorio, Edilizia e Viabilità della Città Metropolitana di Torino, con la quale è stato dichiarato, per la Variante Parziale n. 5 “giudizio di compatibilità con il vigente Piano Territoriale di Coordinamento, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del PTC immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati”, formulando al contempo le osservazioni riportate in seguito.

Con comunicazioni datate 6.10.2021 prot. n. 22300, 4.10.2021 prot. 22092, 3.11.2021 prot. n. 23942 e 22.11.2021 prot. n. 25105, sono pervenuti i pareri di competenza rispettivamente di ARPA – Agenzia Regionale Protezione Ambiente – Torino, Regione Piemonte – Settore Biodiversità e Aree naturali, Città Metropolitana di Torino – Settore Patrimonio e Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli.

L'Organo Tecnico Comunale, preso atto dei pareri pervenuti, ha provveduto, in data 23.11.2021, a stilare il provvedimento di verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., e della DGR n. 25-2977 del 29.02.2016, pubblicato ai sensi di legge, che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo l'esclusione della Variante Parziale n. 5 dal processo di VAS.

Nei termini previsti per la presentazione di osservazioni e proposte risultano pervenute quattro osservazioni, di seguito riportate:

OSSERVAZIONE N.1 (Sig. Genova)

PUNTO 1. Ripermetrazione area C 3.1

Punto B6 “Viale Aldo Moro: ripermetrazione dell’area residenziale di nuovo impianto C 3.3 e contestuale modifica di capacità edificatoria per atterraggio della Sul derivante dall’unità 5 dell’area A1a16 riclassificata come d’interesse collettivo” - Punto B7 “Via Amerigo Vespucci: incremento di capacità edificatoria su lotto dell’area residenziale di nuovo impianto C 3.1”.

Si evidenzia una certa confusione nelle schede, in quanto la capacità edificatoria dell’unità 5 dell’area A1a16 atterrerà sull’area di nuovo impianto C 3.1 e non C 3.3, (come viene spesso indicato nel progetto). Invito pertanto a rivedere la correttezza formale delle due schede.

Poiché nella variante si è ritenuto opportuno ripermettrare l’area del SUE C 3.3 (come sopra detto trattasi della C3.1 n.d.a) escludendo dal perimetro i terreni adiacenti la circonvallazione di proprietà pubblica,

dato che questo comporta per la proprietà pubblica un danno economico rilevante, si ritiene tale atto lesivo dell'interesse collettivo e presumibilmente anche in contrasto con le norme che regolano il bilancio della Pubblica Amministrazione e si chiede quindi che la ripermimetrazione in oggetto non venga attuata, si coinvolga nel PEC la proprietà pubblica

PUNTO 2. Riclassificazione dell'area A1a16 – unità 5 – con trasferimento della SUL in altra area.

Nel punto A1 si legge “Via Gariglietti: riclassificazione dell'area A1a16 – unità 5 - da recupero per destinazione residenziale ad area a servizi di interesse collettivo, con trasferimento della SUL prevista con il recupero degli edifici rustici esistenti all'interno del SUE C 3.1”

L'intervento proposto è urbanisticamente molto rilevante e andrebbe valutato approfonditamente per almeno due aspetti

Trattandosi di un trasferimento di capacità residenziale dal Centro Storico alla periferia estrema dell'abitato, si pone un problema di coerenza con le indicazioni, più volte espresse da questa Amministrazione di favorire il recupero ai fini residenziali del Centro Storico. Questa, come altre operazioni avvenute in precedenza, va nella direzione opposta.

Poiché l'interesse di questa operazione deriva dal fatto che questo immobile è adiacente alla ex Caserma dei Carabinieri e quindi ne potrebbero derivare sinergie interessanti, occorrerebbe una progettualità sull'area discussa e condivisa con tutti i portatori di interessi (pubblici e privati) coinvolti, oggi totalmente assente. A questo proposito anche negli atti ufficiali la destinazione di questo edificio cambia a seconda dei documenti in modo a dir poco fantasioso.

Si rileva inoltre che da questa modifica al Piano Regolatore non si riesce ad individuare quale sia l'interesse collettivo, mentre risulta molto evidente l'interesse privato. L'area cambia la destinazione d'uso da residenziale a interesse collettivo, ma rimane privata e pertanto se l'Amministrazione fosse interessata ad acquisirla dovrebbe comunque comprarla.

Per i motivi sopra espressi si chiede di stralciare dalla variante questo punto per consentire un maggiore approfondimento degli argomenti

PUNTO 3. Ampliamento dell'area produttiva Tc 2.40

Punto C1. Nella descrizione si legge “Riperimetrazione dell'area di nuovo impianto residenziale C 2.19.3 con attribuzione di destinazione d'uso terziaria a porzione della medesima da estrapolare dal SUE per il contestuale ampliamento della limitrofa area Tc 2.40”.

Poiché la modifica propone di cambiare la destinazione d'uso di alcuni terreni da destinazione “residenziale” a destinazione “terziaria e commerciale”, dal punto di vista urbanistico significa che in zona dell'abitato quasi totalmente a destinazione residenziale verranno ampliate attività di tipo produttivo, cosa che meriterebbe un approfondimento maggiore. A questo si aggiunge che non esiste urgenza, in quanto la specificità di quest'area è nota almeno da quaranta anni ed è stata oggetto in passato di numerose riflessioni da parte degli estensori dei piani regolatori che si sono succeduti nel tempo. Anche in questo caso invito l'Amministrazione a stralciare il punto e farne oggetto di un più approfondito esame.

PUNTO 4. Possibilità di realizzare 4 piani fuori terra nel comparto b del PEC C3.36, a parità di capacità insediativa

Si segnalano due aspetti all'attenzione di questa Amministrazione:

L'intervento in oggetto si colloca all'ingresso della città sulla Via Cassagna e in posizione rialzata di alcuni metri rispetto al livello stradale. L'impatto visivo di un edificio a quattro piani temo risulti piuttosto negativo e sconsigliabile per l'aspetto paesaggistico.

Le motivazioni “tecniche” addotte per giustificare questo cambiamento sono quanto mai vaghe e opinabili, e, se adottate per altri trasferimenti di capacità edificatoria (compreso quello presente al punto A1), probabilmente inapplicabili.

Si invita pertanto l'Amministrazione a valutare il ritiro di questa modifica

OSSERVAZIONE N.2 (Sigg Quaranta - Allamano)

Gli scriventi richiedono:

- 1) Che l'intera zona Tc 2.40 venga normata in modo autonomo rispetto alla zona C 2.19.3
- 2) Che venga prevista una superficie in ampliamento rispetto allo stato attuale di circa Mq. 1800, con la contestuale dismissione dell'area verde v 2.19.3 di Mq. 5700, a favore del Comune.
- 3) Che l'area individuata come v 2.19.5 da verde pubblico sia destinata a verde privato.

OSSERVAZIONE N.3 (Sigg. Pettigiani e altri)

Gli scriventi richiedono:

- 1) Che l'intera zona C 2.19.3 venga normata in modo autonomo rispetto alla zona Te 2.40.
- 2) Che sull'area residenziale non ricada la S.U.L. in proprietà ai Sigg. QUARANTA Andrea e ALLAMANO Margherita derivante dal terreno in proprietà sito in Via dei Pasturanti.
- 3) Che sull'area C 2.19.3 gli scriventi in comproprietà con i Sigg. DAL POZ- PETRELLI - MOLINARI possano individuare le loro dismissioni come indicato nella prima richiesta di modifica dell'area a suo tempo presentata o quanto meno possano in sede di redazione del PEC di poter concordare le dismissioni con lo stesso Comune evitando il parcheggio in una zona esterna e periferica (lì dove era stata dimessa un'area a verde) concentrando i parcheggi verso la Via Valdellatorre in accesso al lotto (come individuato nella tavola di proposta allegata).

OSSERVAZIONE N.4 (Città Metropolitana)

La Città Metropolitana di Torino, con Determinazione Dirigenziale n° 5011/2021 del 6/10/2021, ha dichiarato che la Variante non presenta incompatibilità con il Piano territoriale di coordinamento PTC2, formulando alcune osservazioni in merito, di seguito riassunte:

- 1) **Scheda A1:** la proposta di modificare l'intervento edilizio da manutenzione ordinaria / straordinaria (MN) a Ristrutturazione edilizia con prescrizioni (RsB) per una Tettoia recente e Deposito recente (come indicato da scheda) in un contesto di antico impianto nel centro storico di Pianezza non è coerente con l'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i.. Interventi edilizi più invasivi seppure su immobili "recenti" riducono la salvaguardia che l'Amministrazione comunale aveva previsto nel Piano vigente, prevedendo, limitatamente a questi immobili, la sola manutenzione. Pertanto, non potendo attuare misure finalizzate a limitare la preventiva salvaguardia con lo strumento della Variante parziale, si chiede di stralciare gli interventi edilizi proposti in questa scheda in quanto non coerenti con quanto definito sulla parzialità della Variante, alla lettera h) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: " Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:.....h) gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti".
- 2) quanto segnalato nella colonna Standard (+ 1.100) della Tab. "Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali" (Cfr. pag. 11 della Relazione illustrativa modifiche cartografiche e normative) e quanto riportato nella descrizione dell'intervento della Scheda A1 "La modifica comporta.....un incremento di 1.300 mq della superficie a servizi sociali ed attrezzature di interesse comunale (IC)." evidenziano una discrasia che sarebbe opportuno eliminare in sede di approvazione progetto definitivo della Variante.
- 3) **Scheda A3:** la variazione dell'intervento edilizio da manutenzione ordinaria / straordinaria (MN) a Ristrutturazione edilizia con prescrizioni (RsG) e l'ampliamento di 32 mq di SUL per un fabbricato ristrutturato di recente (come indicato da scheda) nel centro storico, necessita una attenta valutazione. Interventi edilizi più invasivi con aumento di volumetria alterano il profilo del fabbricato, seppur su un immobile "recente" e quindi anche il rapporto dello stesso con il contesto in cui è inserito. Le misure di tutela che l'Amministrazione aveva previsto nel Piano vigente, limitatamente a questo immobile, alla sola manutenzione con la Variante in questione vengono ridimensionate. Pertanto come per la scheda A1 si chiede di stralciare l'aumento di volumetria e la modifica al tipo di intervento edilizio proposto con questa Scheda, in quanto non coerenti con quanto definito sulla parzialità della Variante, alla lettera h) comma 5 dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., in cui è citato: " Sono varianti parziali al PRG le modifiche che soddisfano tutte le seguenti condizioni:.....h) gli ambiti individuati ai sensi dell'articolo 24 nonché le norme di tutela e salvaguardia ad essi afferenti".

- 4) **Scheda B7:** preso atto che nella Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali” viene segnalata una riduzione degli standard pari – 895 mq mentre dalla specifica scheda sottraendo gli standard del Piano vigente 21.405 mq (1.790 + 1.800+17.815) da quelli in Variante 20.520 mq (1.790+915+895+16.920) si definisce una riduzione di -885 mq (20.520 – 21.405), motivo per il quale si chiede di aggiornare la Tabella citata.
- 5) **Scheda C1:** dall’esame della Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali” non viene segnalata nessuna variazione degli standard, mentre nella specifica scheda “al paragrafo Standard art. 21 l.r. 56/77 è così integrato e modificato:” è citato: “.....per una superficie complessiva minima a standard di mq. 10.300 - 7.670.”, con una diminuzione degli standard pari a - 2360 mq (7.670 – 10.300). Si chiede pertanto di procedere all’aggiornamento della Tabella in tal senso.
- 6) **Scheda C2:** nella specifica Scheda è riportato in riferimento agli standard: “....pari a complessivi mq 31.310 - 31.770 e delle aree a parcheggio p DP.36.1-2 pari a complessivi mq 6.820 - 6.160”. Quanto sopra richiamato evidenzia uno stato di fatto di 38.130 mq (31.310 + 6.820) e una previsione di 37.930 mq (31.770 +6.160), il che comporta una riduzione degli standard di -200 mq (37.930-38.130), mentre, nella della Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali” non emergono variazioni degli standard. Si chiede pertanto di procedere all’aggiornamento secondo quanto segnalato.
- 7) Avendo ridefinito la fascia di rispetto della nuova viabilità in progetto si fa presente che andrebbe estesa e quindi segnalata anche l’area di tutela all’incrocio a rotatoria presente nell’estratto cartografico Tav. P2b – Aree urbane parte sud – Variante 5.
- 8) **Scheda D1:** preso atto che con questo intervento si propone la “Riclassificazione di porzione dell’area residenziale Be 2.46 ad attrezzature scolastiche per l’istruzione primaria IS 2.46” (Cfr. pag. 139 della Relazione illustrativa modifiche cartografiche e normative), si suggerisce di approfondire se tale modifica, come parrebbe non generi una riduzione contestuale della capacità insediativa, in tal caso si chiede di aggiornare anche la Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali” che non evidenzia alcuna variazione.
- 9) In riferimento alla verifica di coerenza con il Piano Paesaggistico Regionale (PPR) e non sapendo se l’Amministrazione comunale abbia provveduto a trasmettere la Variante al MiC, si richiama quanto previsto al comma 8 art. 11 della Decreto del Presidente della giunta regionale n. 4/R del 22 marzo 2019, in cui è citato: “..... lo stesso MIBAC è altresì obbligatoriamente consultato per le altre tipologia di variante qualora le previsioni della variante stessa ricadano su un’area o su un immobile sottoposto a tutela paesaggistica ai sensi dell’art. 134 del codice. Nell’ambito del processo di Valutazione ambientale strategica il MiBAC si esprime in merito alle previsioni dello strumento urbanistico con riferimento al Ppr e ogni altro aspetto relativo alla tutela del paesaggio, anche sulla base della relazione predisposta dal Comune circa il rispetto delle previsioni della propria variante con il Ppr....”. Nel caso in specie l’art. 134 del D.lgs 42/2004 rimanda agli immobili di cui all’art. 136, dove alla lettera c), è citato: “i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, inclusi i centri ed i nuclei storici” oggetto con la presente Variante di modifica urbanistica.

Ritenuto di esaminare tutte le osservazioni pervenute al Progetto Preliminare e di approvare integralmente le controdeduzioni ad esse relative, dettagliatamente illustrate e riportate nell’elaborato apposito, che si allega quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Preso atto che, oltre alla modifica sulle tavole di piano, l’accoglimento parziale o totale delle osservazioni pervenute al progetto preliminare ha comportato le modifiche alle Norme Tecniche di attuazione e ai relativi elaborati del P.R.G.C.

Preso atto che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18.02.2021 con

determinazione del Responsabile del Settore Territorio e Ambiente n. 114 dell' 11.03.2021 è stato affidato l'incarico all'arch. Enrico BONIFETTO con studio in Torino Via Brugnone 12 per la redazione della Variante parziale n. 5 che prevedendo anche la Fase di verifica preventiva di assoggettabilità a VAS come disposto dall'art. 17, comma 11 della L.R. 56/77 e s.m.i., si è proceduto con determinazione del medesimo Responsabile n. 121 del 16.03.2021 a conferire alla Dott.ssa Agr. Renata Curti dello Studio TEKNE, con sede in Torino Via Beaulard 22, l'incarico per la redazione della VAS

Visti gli elaborati tecnici predisposti dai professionisti sopra citati, presentati in data 23.11.2021 Prot. n. 25208 ed in data 26 settembre 2018 prot 22340 rispettivamente per la parte urbanistica e per la parte di verifica di assoggettabilità alla VAS, che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, costituenti il Progetto Definitivo della Variante Parziale n. 5 al vigente P.R.G.C., di seguito elencati, unitamente al Provvedimento dell'Organo Tecnico Comunale di verifica di assoggettabilità alla VAS:

- *Note tecniche alle osservazioni al progetto preliminare*
- *Relazione illustrativa – Modifiche cartografiche e normative;*
- *Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS – modifiche cartografiche e normative;*

Dato atto che i contenuti della Variante Parziale n. 5 al PRGC vigente sono stati esaminati in sede di Commissione Capigruppo, in occasione della seduta del.....

Dato atto, inoltre, che ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., è competenza del Consiglio Comunale esprimersi in materia urbanistica.

Vista la L.R. n° 56/77 e s.m.i., art. 17

Vista la Legge n°10/77 e s.m.i.

Visto il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.

Richiamata la Legge 1150 del 17.8.1942 e s.m.i.

Richiamato il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., art. 42, punto 2, lettera b).

SI PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

- 1) Di richiamare quanto espresso in premessa a far parte integrante del presente dispositivo.
- 2) Di approvare, facendole proprie, le controdeduzioni alle osservazioni presentate alla Variante Parziale n. 5 al P.R.G.C., che riportate in apposito fascicolo, si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, secondo la seguente determinazione e riportando da tale fascicolo, per facilità di lettura, solo la controdeduzione alla Città Metropolitana:

OSSERVAZIONI ACCOLTE :numero 4 Città Metropolitana;

OSSERVAZIONE PARZIALMENTE ACCOLTA :numeri 1-2-3

CONTRODEDUZIONE numero 4 (CMT0):

In merito al punto 1), relativo alla scheda A1

Si precisa che il semplice cambio di tipo di intervento, nel caso specifico non costituisce la riduzione della salvaguardia delle caratteristiche del fabbricato, in quanto il precedente Art 93 - Salvaguardia dei caratteri tipologici—compositivi ed edilizi sussistenti , definisce i vincoli architettonici e tipologici da rispettare in generale nel Centro storico; inoltre il successivo Art. 94—Classificazione degli immobili e modalità di recupero—per gli edifici accessori, a prescindere dal tipo di intervento ammesso, prescrive già “...che ogni tipo di intervento edilizio deve essere volto a migliorare l’ inserimento del medesimo nel contesto ambientale, storico ed architettonico che li circonda, utilizzando forme compositive, materiali e tipologie originarie dei luoghi.”

Si accoglie comunque l’osservazione, introducendo, all’ Art. 95, Scheda A1a16—unità 5 , i seguenti richiami prescrittivi:

“ ai sensi dell’ Art. 94, punto 8.1, sui bassi fabbricati 5 e 6 l’intervento edilizio deve essere volto a migliorare l’ inserimento del medesimo nel contesto ambientale, storico ed architettonico che li circonda, utilizzando forme compositive, materiali e tipologie originarie dei luoghi.”

In merito al punto 2) relativo anch’ esso alla scheda A1

Da una verifica delle superfici, si rileva che l’errore è stato commesso sulla scheda, e non sulla tabella. Si accoglie l’osservazione quindi correggendo la superficie dell’area a servizi, da + 1.300 a + 1.100;

In merito al punto 3), relativo alla scheda A3

Si accoglie l’osservazione. Poiché la modifica comporta un ampliamento della sagoma del fabbricato, si ritiene che l’intervento debba essere rimandato ad una futura variante strutturale. Si stralciano quindi dalla variante le previsioni della scheda A3.

In merito al punto 4), relativo alla scheda B7

Si prende atto del refuso. Sulla tabella Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali” si corregge l’indicazione della variazione dello standard che viene correttamente indicato - 885 mq. anziché - 895 mq.

In merito al punto 5), relativo alla scheda C1

A seguito dell’osservazione si è rilevato un errore materiale sulla scheda. Viene corretto, tenendo anche in considerazione l’accoglimento dell’osservazione n. 2. Sulla scheda C1 si introduce la frase:

.. Con una variazione alla superficie complessiva dei servizi per la residenza di - mq. 1500

Tale superficie viene di conseguenza indicata sulla Tab. “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali”

In merito al punto 6), relativo alla scheda C2

Da una verifica delle superfici, si rileva che l’errore è stato commesso sulla scheda, e non sulla tabella. Si accoglie l’osservazione quindi correggendo la superficie dell’area a servizi Sp DP 36.1-2 da 31.770 a 31.790.

In merito al punto 7), relativo alla scheda B7

Si accoglie l’osservazione. Si indica anche la fascia di rispetto di mt 10 sull’ incrocio a rotatoria presente in cartografia, omessa per refuso.

In merito al punto 8) relativo alla scheda D1

Si chiarisce che l’immobile, pur essendo in zona residenziale era già adibito per la maggior parte ad attività di servizio privato, e non ospitava nessun abitante residente. Si conferma quindi quanto indicato sulla tabella “Variazioni parametriche definite dalla sommatoria delle Varianti parziali”.

In merito al punto 9),

Si è accolta l’osservazione. In data 17 ottobre 2021 prot. n. 002364672021 i documenti relativi al Progetto preliminare della Variante Parziale n. 2 sono stati inviati alla Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino, che, in data 19/11/2021, con proprio protocollo 0022365-P, preso atto di quanto dichiarato nel *Documento tecnico per la verifica di assoggettabilità alla VAS* relativamente agli obiettivi e ai contenuti della Variante Parziale, e che le aree in variante non sono sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del D. Lgs. 22/01/2004 n. 42 e s.m.i., **non ha ritenuto necessario l’assoggettamento alla Valutazione Ambientale Strategica**

3) Di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 7, della L.R. n. 56/77 e s.m.i. il Progetto Definitivo della presente Variante Parziale n. 5 al vigente P.R.G.C., predisposto – sotto la supervisione ed il supporto tecnico operativo del Settore Territorio - dagli Architetti Enrico Bonifetto e dalla Dott.ssa Agr. Renata Curti, costituito dai seguenti elaborati sotto elencati che si allegano alla presente per farne parte integrante e sostanziale, unitamente al provvedimento di verifica alla assoggettabilità alla VAS predisposto dall'Organo Tecnico Comunale:

- *Note tecniche alle osservazioni al progetto preliminare*
- *Relazione illustrativa – Modifiche cartografiche e normative*
- *Relazione di verifica di assoggettabilità alla VAS – modifiche cartografiche e normative*

4) Di trasmettere la presente deliberazione alla Città Metropolitana di Torino e alla Regione Piemonte, dando atto che la stessa attiene a previsioni tecniche e normative con rilevanza esclusivamente limitata al territorio comunale e che non risultano elementi di contrasto con i piani sovracomunali vigenti ed in particolare con il Piano Territoriale di Coordinamento della Città Metropolitana di Torino e che si intende esclusa dal procedimento di V.A.S..

5) Di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, nonché, ai sensi dell'art. 39 del D.Legislativo n. 33/2013, sul sito del Comune di Pianezza, sezione Amministrazione Trasparente.

6) Di demandare al Responsabile del Settore Territorio gli adempimenti necessari e conseguenti all'approvazione della presente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione di cui sopra;

VISTO lo Statuto Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.22 del 15/07/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore Territorio e dal Responsabile del Settore Finanziario-Informatico espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs.267/2000 e riportati in calce alla presente;

Datto atto che la votazione relativa alle Controdeduzioni ha dato il seguente esito:

Presenti n. 15	Astenuti: 5 (gruppo cons. Pianezza Protagonista: Agagliati - Aires - Spinapolice- Altea - Bazzano)	Votanti n. 10
----------------	---	---------------

Voti a favore n.10
(Zambaia-Signoriello-Castello-Franco
Presta-Romeo-Castrale-Gobbo-Scafidi-Grasso)

Con votazione espressa in forma palese con il seguente esito:

Presenti n. 15	Votanti n. 15	Voti a favore n.10 (Zambaia-Signoriello-Castello-Franco Presta-Romeo-Castrale- Gobbo-Scafidi-Grasso)
----------------	---------------	---

Voti contrari n. 5
(gruppo cons. Pianezza Protagonista:
Agagliati - Aires - Spinapolice – Altea - Bazzano)

DELIBERA

di approvare la proposta di deliberazione ad oggetto: “ CONTRODEDUZIONI ALLE
OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE
PARZIALE N. 5 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77
E S.M.I. “, come sopra trascritta.

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica attestante la legittimità, correttezza e regolarità
amministrativa della sopra trascritta proposta di deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
MANGINO Arch. Antonella

Pianezza, li 24/11/2021

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DEL
SETTORE FINANZIARIO
Rag. Favarato Luca

Pianezza, li 24/11/2021

PUNTO N. 9 – CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI E APPROVAZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO DELLA VARIANTE PARZIALE N. 5 AL VIGENTE P.R.G.C. AI SENSI DELL'ART. 17 COMMA 7 DELLA L.R. 56/77 E S.M.I.

PRESIDENTE

Chiedo scusa, chiedo scusa al Sindaco, al Vicesindaco, a questo punto dobbiamo passare alla controdeduzione, no, però io nel punto numero 10, ah no, chiedo scusa, chiedo scusa, siamo al 9: “Controdeduzioni alle osservazioni e approvazione del progetto definitivo della variante parziale numero 5 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale, ai sensi dell’articolo 17 comma 7 della Legge Regionale 56/77. Prego Assessore.

VICESINDACO CASTELLO

Sì, grazie Presidente.

PRESIDENTE

Chiedo scusa ancora, avevo messo un flag di troppo.

VICESINDACO CASTELLO

Bene. Come ben ricordate, almeno una parte di noi dovrebbero ricordare, con la deliberazione di Consiglio del 30 luglio 2021 noi abbiamo adottato un progetto preliminare sulla variante parziale numero 5 dove fondamentalmente interessava praticamente quattro ambiti, un ambito del centro storico, dove praticamente veniva in qualche modo permessa o trasferita quella che era la capacità insediativa in una area periferica e la parte adiacente all'ex Caserma dei Carabinieri, quella sita in via Righetti, invece diventava poi di proprietà, sarebbero diventata di proprietà poi del Comune di Pianezza, questo perché come ben sapete abbiamo fatto un accordo con il Politecnico per la realizzazione di un centro di ricerca e formazione, per la mobilità elettrica che diventa una attività complementare al Competence Center che sta nascendo al Lingotto a Torino, a livello nazionale e siamo riusciti a portare a chiudere questo accordo con il Politecnico, volevamo valorizzare il nostro centro storico e quanto è connesso con tutta una serie di attività che sono inerenti alla valorizzazione del nostro territorio e anche alla valutazione delle aziende presenti sul nostro territorio e quant'altro, per cui avevamo valutato la possibilità di attivare con questa variante il trasferimento di questa capacità edificatoria di quel tratto, di questo spazio e di conseguenza la parte di quello spazio rimarrebbe e diventava di proprietà del Comune. L'altro punto riguardava parte del P.E.C., era quello relativo al Masso Gastaldi, come sapete l'idea è quella di portare avanti quanto previsto nell'ambito del Piano Regolatore, quindi il trasferimento dell'edificio addossato al Masso Gastaldi sull'apposito spazio e quindi la valorizzazione del masso stesso, l'altro P.E.C., era a seguito di richieste relative al P.E.C. di via Val della Torre e l'altro è quello riguardante la zona industriale per meglio valorizzare la nostra area a seguito del ridefinimento del posizionamento e dell'abbattimento dei fili dell'alta tensione. A seguito di questa variante, come ben sapete le varianti parziali hanno un periodo di osservazione, sono arrivate praticamente quattro osservazioni e noi con questa delibera andiamo a discutere sull'eventuale accettazione o meno di queste osservazioni e quindi le eventuali controdeduzioni. Le osservazioni sono state quattro, di cui una praticamente accolta relativa alla Città Metropolitana, le altre tre parzialmente accolte che, se poi avete ulteriori chiarimenti poi magari intervenga l'architetto Mangino perché sono parti interessanti cui vi ho anticipato.

Oggi quello che mi preme sottolineare era la validità e l'importanza di questa variante, variante che non aumenta né modifica la capacità insediativa, non l'aumenta soprattutto né va a ridurre alcuni ambiti soprattutto di verde, e che in realtà ci permette di valorizzare meglio il nostro territorio e di portare avanti delle iniziative che sono nell'interesse dei nostri cittadini e dell'intero territorio e anche delle intere attività produttive che sono presenti sul territorio. Tre di questi interventi

principalmente riguardano appunto le attività produttive, come dicevo prima, il Centro di Ricerca, la zona industriale e l'altro P.E.C. che riguarda in parte una attività produttiva del ... (?) 40 per quanto riguarda la Queen Car e tutto quanto. Detto questo se ci sono delle richieste di specificare nel dettaglio siamo qua a disposizione, in parte è stato fatto nell'ambito della Conferenza dei Servizi, se ci sono ulteriori chiarimenti siamo qua disponibili con l'architetto Mangini.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Ci sono richieste di chiarimento, di intervento?

CONSIGLIERE AGAGLIATI

No, volevo solo.

PRESIDENTE

Prego. Pianezza protagonista.

CONSIGLIERE AGAGLIATI

Relativamente alle osservazioni ho notato che, come dire, si è andati veloci sul fatto che ci sono state quattro osservazioni ma soprattutto la prima è presentata da Fernando Genova, che ricordano l'Assessore di circa 15 anni, 10 anni fa. Evidentemente è riuscito a trovare tutti gli errori che l'Assessore precedente nella variante non era riuscito a trovare, a leggere, perché è stata accolta completamente nel senso che tutti gli errori che sono stati segnalati, sono stati poi recepiti nella modifica, e questa credo che sia l'altra, una cosa assolutamente necessaria, ma ancor più con l'osservazione, veniva chiesto, venivano chiesti altri due temi, venivano sollevati altri due temi, da una parte il fatto che, attraverso questa variante il trasferimento di cubatura che attualmente gravava sulla area del centro storico, una area posizionata vicino all'ex Caserma dei carabinieri, viene trasferita in un P.E.C. all'esterno ma non veniva indicato il fatto che questa area diventata di proprietà comunale, perché se no, non si sarebbe giustificato il trasferimento di cubatura. Prendiamo il fatto che è stato inserito un emendamento in questa variante andando a specificare che il fabbricato verrà ceduto al Comune, cessione di fabbricato che ovviamente anche qui mancano delle stime e manca un po' la comparazione economica del passaggio, del valore del trasferimento del valore del fabbricato.

Altro elemento è la ricomposizione del P.E.C. C3 dove la cubatura del centro storico viene poi inserita e atterrata, ma viene riconfigurato andando a espungere una parte di area vicino alla circonvallazione, adesso di proprietà della città Metropolitana, nelle note della variante viene indicato che la Provincia rinuncia a questo aspetto, allora ci piacerebbe poi andare a vedere nelle lettere, nelle note, cosa effettivamente è stato, cosa effettivamente la città Metropolitana ha rinunciato, ecco, credo che questo aspetto sia assolutamente importante da specificare. Per cui queste osservazioni, appunto, si è eliminato un po' tutti quegli errori dovuti alla fretta di portare la variante in approvazione a luglio, e si è specificato questa cosa del fabbricato, della cessione del fabbricato. Viceversa, quello che chiedevano anche l'area a cui faceva riferimento l'Assessore, cioè quella della zona industriale, non della zona industriale, di quell'area a vocazione industriale sulla statale, anche qui è stata parzialmente accolta ma si tratta sostanzialmente di permettere il potenziamento di quell'area e viceversa andando a ridefinire quello che è la parte adiacente che è destinata a residenza. Intanto l'altra, le varianti invece della Città Metropolitana sono notevoli perché riguardano aspetti del centro storico e vanno a sottolineare come non si possa intervenire con una variante parziale sul centro storico andando a modificare interventi che in realtà o erano stati fatti oppure, come dire, non si potevano trasformare, cioè, andando a richiedere non so trasformazione urbanistica là dove era prevista ristrutturazione o riqualificazione, per cui il fatto che sia state accolte le osservazioni di città Metropolitana è l'unica parte diciamo che rileviamo come dire interessante dell'aspetto, del processo di variante ecco. Per il resto volevamo capire se questa

nota della città Metropolitana si possono conoscere oppure ce le farete avere insomma, perché in questo momento noi non le abbiamo, e il fatto di aver chiesto di discutere di questa variante in Commissione, poi va dicendo ovviamente in Commissione non erano ancora state fatte, state costituite credo che sia importante, proprio perché questi elementi possono essere un po' svolti al meglio, se c'è una risposta la aspetto.

PRESIDENTE

Prego Assessore.

VICESINDACO CASTELLO

Vorrei rispondere per evidenziare che molte delle cose che ha detto il Capogruppo sono inesatte e quindi la prego di stare attento a quello che c'è scritto e tutto quanto. Per quanto riguarda Genova, per quanto riguarda quello che ha richiesto Genova; Genova ricordiamo che è quello che ha fatto assieme alla vecchia Amministrazione, aveva redatto questo Piano Regolatore, e quindi è l'Assessore che mi ha preceduto e nelle sue osservazioni, visto che vogliamo entrare nel dettaglio, vi sono quattro punti in particolare, e ve ne sono state accolte parzialmente accolte, il primo e il secondo punto, quello secondo me molto più banale, significa nel primo punto, e vado a leggere, si tratta semplicemente di valutare degli errori materiali che nella compilazione sono semplici errori materiali, quindi nessuna fretta, nessuna cosa, ma semplice errore materiali, e il dato che più, che voglio maggiormente evidenziare, in merito per quanto riguarda al punto 2 è quello relativo ad evidenziare che la proprietà divenisse di proprietà del Comune di Pianezza, è una cosa che se voi andate a vedere o a risentire quello che è stato il dibattito in quella occasione l'abbiamo detto, ridetto, non una volta ma un migliaio di volte e qua si è voluto semplicemente specificare che diveniva di proprietà del Comune con un maggiore dettaglio, ma l'abbiamo detto in tutte le occasioni, in tutti i modi possibili e immaginari, quindi queste sono le osservazioni che ha fatto Genova e le controdeduzioni, quindi quanto le è stato accolto, cioè praticamente ribadire che era del Comune di Pianezza ed era una cosa che avevamo detto e due errori materiali. Per quanto riguarda invece gli altri due punti che erano la parte più importante, dove evidenziava praticamente delle problematiche importanti, entrando nel merito su alcune valutazioni fatte dagli uffici e dai responsabili dei vari lavori e tutto quanto, io vi leggo quelle che sono le risposte e tutto quanto. In relazione al punto 3 si fa presente che l'area non è classificata destinazione produttiva, quindi come aveva detto lui, bensì a destinazione terziario, commerciale, la modifica è funzionale unicamente all'ampliamento dell'attività di vendita ed esposizione auto, già esistente in impatto e già stato valutato in sede di verifica di compatibilità acustica e di studio di compatibilità ambientale, che lui diceva che c'erano di queste problematiche particolarmente importanti, tali verifiche non hanno rilevato elementi critici, è stata comunque prevista una fascia di mitigazione di verde alberata ad uso pubblico, quindi su questo punto, che era una delle problematiche principali che aveva posto nel punto di vista sostanziale, questa è la risposta.

Per quanto riguarda il punto 4 in merito, al punto 4 vi leggo quello che era il punto 4, diceva che si segnavano due aspetti che riguardano praticamente il comparto B del P.E.C. 3.36 l'intervento si colloca all'ingresso della città su via Cassagna in posizione rialzata per alcuni metri e l'impatto visivo di questo edificio potrebbe essere altamente impattante e quindi sarebbe sconsigliabile dal punto di vista paesaggistico, sto andando velocemente, le motivazioni tecniche adottate per giustificare questo cambiamento sono quanto mai vaghi ed opinabili, questo è quello che diceva Genova, e se adottate per altri trasferimenti di capacità edificatoria probabilmente sarebbero inapplicabili. Questa è la risposta che invece abbiamo dato, che dice: per quanto riguarda questa formazione si fa presente che l'impatto derivante dall'innalzamento del fabbricato è già stato valutato in sede di verifica di compatibilità acustica, di studio di compatibilità ambientale, e gli altri ambientali preposti non hanno espresso osservazioni in merito negative, sull'area inoltre non grava nessun vincolo di tipo paesaggistico e ambientale, questo per evidenziare che quando raccontiamo o

definiamo soprattutto secondo me in Consiglio Comunale sull'accoglimento o meno delle osservazioni e quindi le nostre controdeduzioni, secondo me bisogna essere più precisi, e non dire queste cose in modo vago e anche un po' cercando di non evidenziare come sono i fatti quindi la prego Presidente, Capogruppo di essere più dettagliato, quindi l'Assessore Genova di allora ha presentato quattro osservazioni a tal riguardo di cui uno, due le prime due parzialmente accorte a riguardo, ripeto, un errore materiale, che è una svista, e un chiarimento che è così evidente, che quella struttura diveniva di proprietà del Comune, e basta, queste sono state le osservazioni presentate, va bene? Detto questo spero di essere stato chiaro, e vi voglio invece per l'ennesima volta evidenziare il lavoro che hanno fatto gli uffici comunali con la massima attenzione che hanno prestato, il tempo che si sono adoperati cercando di essere sempre presenti, ed evidenziando la bontà del lavoro che in questo periodo è stato fatto e soprattutto in questo ultimo periodo dove nonostante le grandi attività che vengono fatte, voglio ricordare che siamo nel pieno di una serie di attività che riguardano il PNRR, riguardano diversi Piani di rigenerazione urbana e tutto quanto, e l'attenzione è sempre massima, c'è sempre la massima attenzione e quando vanno a redare le varie controdeduzioni o quando vanno a redarre quelle che sono le varie delibere o i vari documenti che riguardano appunto le varianti e hanno sempre posto la massima attenzione, può capitare un errore materiale ma da lì ad andare, o che è necessario andare a specificare che è del Comune di Pianezza, quando è una cosa così ovvia, che c'è poco da ribadire, però da lì ad andare a dire come se questa variante non avesse né capo né coda e perché l'abbiamo voluta fare velocemente, non velocemente mi sembra quantomeno inopportuno e non corretto nei confronti di chi ci ha lavorato sopra, anche perché non corrisponde a verità. Per quanto poi riguarda la bontà o meno del progetto può piacere o non piacere, può piacere o essere condiviso o non essere condiviso, però su una cosa del genere dove noi sul nostro territorio, specificatamente su questa delibera permettere l'abbattimento dell'edificio messo sul masso Gastaldi, la valutazione della nostra zona industriale e la valorizzazione del nostro centro storico con la nascita del centro di ricerca e formazione in collaborazione con il Politecnico invece di andare a guardare questo, andare a sottolineare due errori materiali mi sembra quantomeno non corretto nei confronti di quante persone hanno lavorato per portare avanti questo progetto, e soprattutto nei confronti dei cittadini per la bontà di quello che si sta facendo. Grazie.

PRESIDENTE

Grazie Assessore. Ci sono altre richieste di intervento o di precisazione? Se non ci sono passerei alle dichiarazioni di voto. Insieme per Pianezza Presidente Presta.

CONSIGLIERE PRESTA

Favorevoli.

PRESIDENTE

Presidente Agagliati Pianezza protagonista?

CONSIGLIERE AGAGLIATI

Dunque per quello che riguarda cercherò di essere ancora più preciso, anche perché sul quarto punto io non avevo chiesto nessuna delucidazione, invece ha ritenuto di fornirne qualcuna, per cui, va benissimo.

PRESIDENTE

Presidente le chiedo solo di attenersi alle dichiarazioni di voto.

CONSIGLIERE AGAGLIATI

Mi attengo alla dichiarazione di voto velocemente in quei minuti che mi sono concessi per spiegare

il motivo per cui voteremo contro a questa variante.

PRESIDENTE

Prego certo.

CONSIGLIERE AGAGLIATI

Non siamo contro perché non vogliamo il centro di ricerca, ammesso che ci auguriamo che arrivi quanto prima, siamo d'accordo sul fatto che il Comune di Pianezza ha la possibilità di insediare il centro di ricerca all'esterno del centro abitato e soprattutto vicino alle industrie dove un centro di ricerca ha motivo di connettersi con tutta l'area industriale per cui non comprendiamo, e di qui il voto negativo a questa variante il fatto di spogliare ulteriormente il centro storico di abitanti e andare a congestionare una area esterna trasferendo la cubatura all'esterno. Questo è il motivo principale, cioè non è l'oggetto sul quale non ci si sofferma e anzi il fatto di voler fare il centro di ricerca è importante, ma si porta all'esterno.

Secondo motivo ci sono meno abitanti, se poi il discorso del fabbricato è un po' come dire a casa mia, ho detto mille volte: guarda che la compriamo quella casa lì, bisogna scriverlo, per cui l'ho scritto.

PRESIDENTE

Presidente Agagliati chiedo scusa se la interrompo.

CONSIGLIERE AGAGLIATI

L'altra motivazione, chiudo subito.

PRESIDENTE

Chiedo scusa, Presidente, no, chiedo scusa, rimaniamo solo per darci un metodo. Il dibattito politico è ammesso prima delle dichiarazioni di voto, nelle dichiarazioni di voto io le devo chiedere il più possibile non la sintesi, perché ovviamente ha dei tempi regolati dal regolamento.

CONSIGLIERE AGAGLIATI

Il più possibile, mi dica i minuti che posso parlare ed io mi esprimo.

PRESIDENTE

Ma al merito di quello che dite assolutamente sì.

CONSIGLIERE AGAGLIATI

Mettendo al merito, dico tre punti, contro la spoliazione del numero di abitanti, il fatto dei quattro piani, anche qui, anche la piazza Fallaci aveva il via ambientale, non ci piace, quattro piani a Pianezza sono troppi, allora riportare i quattro piani riteniamo che non sia congruo, e credo che questo sia una motivazione sufficiente per dire che i quattro piani nel paese non devono essere riproposti, e la conclusione, se andate a vedere nella variante, la Provincia ha chiesto di fare la somma di quella che era la riduzione della area servizi, si sono ridotti ulteriormente di area servizi, per cui per questi motivi votiamo contro, perché con tutte le varianti si sono ridotti ulteriormente le aree a servizi di un tot di metri quadri, basta andarlo a leggere nella riga giusta esatta. Grazie.

Okay.

PRESIDENTE

A questo punto pongo in votazione invece il provvedimento finale.

Favorevoli?

Astenuti?

Contrari?

Non c'è immediata eseguibilità.

(sospensione audio)

IL PRESIDENTE
ZAMBAIA Sara

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____, come prescritto (art.124, comma 1, D.Lgs. n.267/2000) e viene contestualmente comunicata:

- Ai Signori Capigruppo consiliari (art. 125 T.U. D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo

Diventa esecutiva in data

- Per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art.134, c.3 D.Lgs. n.267/2000)

Pianezza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. MORRA Paolo